



## PROVINCIA di TERNI

---

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI TERNI E PER L'UTILIZZO DELLE SALE "S.SECCI" ED "E.ROSSI PASSAVANTI"**

---

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale: n. 3 del 21/01/2025

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **CONCESSIONE DEL PATROCINIO PROVINCIALE**

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
ART. 2	Principi	pag. 3
ART. 3	Domanda di patrocinio	pag. 4
ART. 4	Criteri per la concessione del patrocinio	pag. 5
ART. 5	Istruttoria della domanda	pag. 6
ART. 6	Logo provinciale	pag. 7
ART. 7	Controlli	pag. 7

### **CAPO II**

#### **CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONSILIARE "S.SECCI" E DELLA SALA CONSILIARE "E.ROSSI PASSAVANTI"**

ART. 8	Oggetto della concessione	pag. 8
ART. 9	Modalità per la concessione	pag. 9
ART. 10	Impegni e responsabilità del richiedente	pag. 10
ART. 11	Tariffe ed esenzioni	pag. 11
ART. 12	Esclusioni	pag. 12
ART. 13	Disdetta, revoca e decadenza della concessione d'uso	pag. 12
ART. 14	Norme di rinvio e finali	pag. 13
ART. 15	Entrata in vigore	pag. 13

## **CAPO I**

### **CONCESSIONE DEL PATROCINIO PROVINCIALE**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali per la concessione del patrocinio della Provincia di Terni e per l'utilizzo delle Sale Consiliari "S. Secci" ed "E. Rossi Passavanti".

#### **ART. 2 – PRINCIPI**

1. Il Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione della Repubblica, rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione provinciale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, di sviluppo economico delle iniziative per le quali i promotori avanzano richiesta espressa.
2. Sono ammesse al Patrocinio le manifestazioni organizzate da Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni che non abbiano fini di lucro e le cui iniziative siano svolte a titolo gratuito o il cui ricavato sia destinato alle spese delle iniziative o delle manifestazioni stesse o, comunque, resti vincolato alle finalità statutarie.
3. Il Patrocinio della Provincia di Terni è concesso, con apposito decreto, dal Presidente della Provincia di Terni.
4. Il Patrocinio provinciale, eccezionalmente, può essere concesso ad eventi ed

iniziative organizzate anche al di fuori del territorio provinciale che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la Provincia di Terni.

5. Il Patrocinio non esime il richiedente dall'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge, qualora necessarie.

6. Il Patrocinio non viene concesso:

- per iniziative organizzate o promosse da partiti o movimenti politici;
- per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali della Provincia.

### **ART. 3 – DOMANDA DI PATROCINIO**

1. La domanda di patrocinio può pervenire all'Amministrazione provinciale utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Provincia di Terni ([www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it) sezione "Provincia", sottosezione "Logo ufficiale, patrocini e utilizzo sale"), in ogni caso entro il termine di almeno 30 giorni antecedenti alla data di inizio dell'evento/manifestazione/iniziativa e deve contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- generalità, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione;

- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta con la descrizione dettagliata dell'evento/manifestazione/iniziativa per cui si richiede il patrocinio;
- copia del documento di identità del firmatario, in corso di validità;
- statuto dell'associazione, fondazione, istituzione, ente.

2. La domanda, compilata e firmata, deve essere trasmessa tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Terni (*provincia.terni@postacert.umbria.it*), in alternativa con posta ordinaria o consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Terni.

3. Il Patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e/o per ritardi legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

#### **ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Il Patrocinio provinciale è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità dell'Amministrazione provinciale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo

sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, di sviluppo economico;

- impatto dell'accostamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato anche con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

## **ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Provincia di Terni verifica la presenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della richiesta di patrocinio.
2. Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, la stessa non sarà tenuta in considerazione con la conseguente archiviazione della relativa pratica.
4. Il Patrocinio è concesso con decreto del Presidente della Provincia per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini, né può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco dell'anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il provvedimento del Presidente della Provincia di Terni con relativa concessione del patrocinio verrà comunicato al soggetto richiedente e pubblicato

all'Albo Pretorio tramite il sito *web* della Provincia di Terni.

6. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o altre agevolazioni a carico della Provincia di Terni.

## **ART. 6 – LOGO PROVINCIALE**

1. La domanda di concessione comprende l'uso del logo della Provincia di Terni.
2. Con la stessa il richiedente si impegna a far figurare nei materiali pubblicitari e/o informativi della manifestazione/evento il logo della Provincia di Terni e l'indicazione del relativo patrocinio ottenuto mediante la dizione "*con il Patrocinio della Provincia di Terni*".
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare, senza la formale autorizzazione del Presidente della Provincia, il nome e il logo della Provincia di Terni.

## **ART. 7 - CONTROLLI**

1. L'Amministrazione provinciale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa, in merito alla rispondenza della stessa a quanto dichiarato nella domanda.
2. Qualora il Patrocinio e/o il logo della Provincia di Terni siano utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, nonché violando le disposizioni contenute nel presente Regolamento o in altra normativa in materia, l'Amministrazione provinciale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri

interessi anche attraverso la richiesta del risarcimento dei danni subiti.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONSILIARE "S. SECCI" E DELLA SALA CONSILIARE "E. ROSSI PASSAVANTI"**

#### **ART. 8 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'utilizzo delle Sala Consiliare "S. Secci" e della Sala consiliare "E. Rossi Passavanti" è concesso con le modalità definite dal presente Regolamento ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, società a prevalente partecipazione pubblica, privati cittadini che ne facciano richiesta, per svolgervi conferenze, convegni, dibattiti con carattere di rilevante interesse per la cittadinanza.
2. La concessione in uso non può essere superiore a 6 ore giornaliere e l'afflusso dei partecipanti non può superare il limite di agibilità consentito (capienza di 70 persone per la Sala consiliare "S. Secci"; capienza di 10 persone per la sala consiliare "E. Rossi Passavanti").
3. La durata della concessione in uso dei predetti locali non potrà di norma superare la giornata.
4. L'utilizzo delle Sale è comunque riservato, in via prioritaria, alle sedute del Consiglio Provinciale ed alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o

patrocinate dall'Amministrazione provinciale.

## **ART. 9 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE**

1. Per la richiesta di concessione delle Sale, il richiedente può compilare il modello dedicato, pubblicato sul sito internet della Provincia di Terni ([www.provincia.terni.it](http://www.provincia.terni.it) sezione "Provincia" sottosezione "Logo ufficiale, patrocini e utilizzo sale").

2. La richiesta di prenotazione deve pervenire almeno 10 giorni prima della data indicata per lo svolgimento dell'iniziativa; qualora sia congiunta ad una richiesta di patrocinio per la stessa iniziativa, i tempi di presentazione sono quelli di cui al precedente art. 3, comma 1. Le sale possono essere eccezionalmente concesse a seguito di richiesta giunta oltre gli specifici termini di cui sopra, esclusivamente per eventi non programmabili e/o per ritardi legati a situazioni imprevedibili.

3. La richiesta deve essere trasmessa tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Terni ([provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it)), in alternativa tramite posta ordinaria o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Terni e dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- il soggetto organizzatore della manifestazione
- gli scopi, la durata, le modalità di svolgimento della stessa;
- la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni arrecati alla struttura e/o agli arredi.

4. Il provvedimento di concessione del Presidente della Provincia di Terni, adottato mediante apposito Decreto, sarà comunicato al soggetto richiedente e pubblicato nel

sito *web* della Provincia di Terni.

## **ART. 10 – IMPEGNI E RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE**

1. Al concessionario è fatto divieto di intervenire sulla struttura delle sale, sugli arredi, per apportarvi modifiche di qualunque genere.
2. Il richiedente si impegna a non manomettere in alcun modo le strutture e gli impianti delle sale concesse e si assume la responsabilità e quindi l'onere del ripristino, per eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura e/o agli impianti concessi dalla Provincia di Terni, nonché per eventuali danni causati a terzi in dipendenza delle manifestazioni (si considerano terzi anche gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Provincia di Terni).
3. Le sale, a fine uso, dovranno essere restituite nelle medesime condizioni di funzionalità in cui vengono prese in consegna. Resta salvo l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di risarcire eventuali danni causati alle sale o agli impianti.
4. Il richiedente si impegna a non vendere o commercializzare qualsiasi tipologia di prodotto all'interno delle sale concesse.
5. Tutte le operazioni precedenti e successive (allestimenti, smontaggi, deposito materiale, ecc.) connesse all'iniziativa o manifestazione devono essere comprese nell'arco di tempo contenuto nell'atto di concessione.
6. E' fatto divieto di apporre sui muri esterni ed interni delle sale locandine, dépliant e manifesti.
7. E' fatto espresso divieto di uso delle sale per scopi diversi da quelli indicati nella

domanda.

## **ART. 11 – TARIFFE ED ESENZIONI**

1. Le tariffe per l'uso della Sala Consiliare "S. Secci" e della Sala Consiliare "E. Rossi Passavanti" sono stabilite con deliberazione del Presidente.

2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro 5 giorni prima dell'utilizzo delle sale, con le modalità che saranno indicate nel sito *web* della Provincia di Terni (*www.provincia.terni.it* sezione "Provincia" sottosezione "Logo ufficiale, patrocini e utilizzo sale").

3. Le manifestazioni e gli eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione provinciale o organizzati da altre PP.AA. sono esenti dal pagamento della tariffa.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, gli atti di concessione saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente del sito *web* della Provincia di Terni, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

## **ART. 12 – ESCLUSIONI**

1. La sale non possono essere utilizzate:

- per attività incompatibili con la destinazioni d'uso;
- per attività incompatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi;
- per attività con finalità lucrative;

- per feste private;
- per manifestazioni che violino i valori espressi dai principi fondamentali della Costituzione italiana.
- a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, in relazione a consultazioni elettorali alle quali si applichino alla Provincia di Terni le regole della *par condicio* e dei limiti alla comunicazione, per iniziative e manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici, comitati promotori di referendum o singoli candidati.

### **ART. 13 – DISDETTA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE D'USO**

1. L'eventuale disdetta dell'uso di una delle sale concesse dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 48 ore prima della data di utilizzo.
2. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di revocare la disponibilità delle sale qualora sopravvengano motivi di necessità interna o nel caso in cui vengano meno i presupposti per la concessione della stessa, dandone comunicazione scritta al richiedente con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo.
3. Costituiscono causa di decadenza della concessione d'uso:
  - l'utilizzo della sala per finalità diverse da quelle riportate nella domanda;
  - la fruizione, anche parziale, delle Sale da parte di diverso utilizzatore,

ove non espressamente e previamente autorizzato dalla Provincia di Terni;

- la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento di concessione d'uso.

#### **ART. 14 – NORME DI RINVIO E FINALI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto relative alla materia.

#### **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.